



COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI
Provincia di Asti

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 27/09/2007

Inviato all'A.S.L. in data 11/10/2007 – parere favorevole in data 13/11/2007 protocollo SISP n. 5020/2589

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 31/03/2008

Indice

Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 – Limiti.....	4
Articolo 3 – Dichiarazione inizio attività.....	6
Articolo 4 - Istruttoria. Decisioni.....	7
Articolo 5 – Requisiti per l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista..	8
Articolo 6 – Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate.	8
Articolo 7 – Indicazioni tecnico-operative per lo svolgimento di attività di solarium, attività di tatuaggio e piercing.....	12
Articolo 8 – Requisiti igienici per l’attività svolta presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.....	13
Articolo 9 – Requisiti igienici per l’attività svolta a domicilio.....	13
Articolo 10– Altre disposizioni igienico sanitarie.....	14
Articolo 11 – Subingresso.....	14
Articolo 12 – Comunicazione di modifiche societarie.....	16
Articolo 13 – Comunicazione di cessazione o sospensione.....	16
Articolo 14 – Orari di svolgimento dell’attività.....	17
Articolo 15 – Obbligo esposizione tariffe.....	17
Articolo 16 – Compiti riferibili all’A.S.L.....	17
Articolo 17 – Vigilanza.....	17
Articolo 18 - Sanzioni.....	17
Articolo 19 – Norme transitorie e finali.....	18
ALLEGATO A - Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetista.....	20

Articolo 1 – Oggetto.

1. Le attività di **acconciatore** (ex parrucchiere) **ed estetista** sono disciplinate rispettivamente dalla legge 14 febbraio 1963 numero 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 numero 1142, dalla legge 17 agosto 2005 numero 174, dalla legge 4 gennaio 1990 numero 1, dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992 numero 54, dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale 4 novembre 1999 numero 78 e 30 dicembre 1999 numero 89, dalla Legge 2 aprile 2007 numero 40 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007 numero 7, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) libertà d'impresa, libera circolazione dei servizi e delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato;
- b) tutela dei consumatori nelle sue componenti della correttezza dell'informazione e del rapporto tra qualità e prezzo del servizio erogato;
- c) riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, soprattutto quelle artigiane;
- d) salvaguardia e tutela del servizio, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione del medesimo.

3. L'attività professionale di **Acconciatore**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, prevede l'esercizio dell'attività indifferentemente su uomo e donna e comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista.

4. A seguito dell'entrata in vigore della legge 17/08/2005, numero 174 è possibile esclusivamente l'inizio dell'attività di acconciatore. Ai soggetti in possesso della qualifica di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

5. L'attività professionale di **Estetista**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, prevede prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 numero 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 numero 713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge n. 1/90.

6. I solarium sono inoltre disciplinati dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 novembre 1999 numero 78 e s.m. e i. e dal regolamento regionale 6/R del 7-4-2003.
7. Le attività di tatuaggio e piercing sono attualmente disciplinate dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. numero 46 del 22 maggio 2003, in attesa dell'approvazione di apposito disegno di legge in itinere, atto a normare, sotto il profilo tecnico ed amministrativo l'esercizio delle attività in oggetto.
8. Non sono soggette al presente regolamento:
 - le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - le attività nelle quali si compiano atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Limiti.

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Nel caso di coesistenza di un'attività regolata dal presente Regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.
2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e discoteche, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 23/12/1970 numero 1142 e dalla Legge 4.1.1990 numero 1, soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.
3. Le attività oggetto del presente Regolamento sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente, da parte di coloro che sono titolari di esercizi in attività, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
4. Negli esercizi disciplinati dal presente Regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.
5. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) siano presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 comma 1;
 - b) i soggetti che non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non potranno eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
 - c) i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione

infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla dichiarazione di inizio attività;

- d) le prestazioni non siano effettuate in locali utilizzati per l'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

7. I gestori di corsi didattici sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:

- oggetto e caratteristiche del corso;
- data inizio e fine corso;
- orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.

Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

8. Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella indicata nella dichiarazione di inizio attività, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte a nuova dichiarazione di inizio attività, da presentarsi a norma del successivo articolo 3, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa qualifica professionale.

La dichiarazione di inizio attività non è richiesta in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni del comparto.

9. Gli acconciatori possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 numero 1.

10. Alle imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31/03/1998, numero 114.

11. Una persona fisica non può essere titolare o Direttore d'Azienda di più di un esercizio. In deroga, può presentare dichiarazione di inizio attività per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una comunità, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della comunità stessa e che tali attività siano dirette da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

12. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere attivati esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/85 e 133/97, il numero di

esercizi attivabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

13. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte congiuntamente, sia in forma di imprese esercitate nella medesima sede sia mediante la costituzione di una società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali e sanitari richiesti per lo svolgimento della distinte attività.

14. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate, l'efficacia della dichiarazione di inizio attività è sospesa per tali attività con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 18.

15. In caso di subingresso in esercizi con più attività (acconciatore ed estetista), entrambe le qualificazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al successivo articolo 18, in materia di sospensione dell'efficacia della dichiarazione di inizio attività.

Articolo 3 – Dichiarazione inizio attività.

1. Chiunque intenda avviare le attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, o trasferire esercizi preesistenti, o procedere all'aggiunta o modifica di attività, deve presentare una dichiarazione di inizio attività allo Sportello Unico del Comune, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., attestante il possesso dell'abilitazione professionale di cui alla Legge 174/05 e/o alla Legge 1/90, l'osservanza delle vigenti norme urbanistiche ed igienico-sanitarie nonché delle norme contenute nel presente regolamento.

2. La dichiarazione si riferisce al dichiarante, ai locali e alle attrezzature in essa indicati. Ogni modifica ai locali e alle attrezzature rispetto a quanto inizialmente dichiarato deve essere preventivamente comunicata al Comune nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

3. Nella dichiarazione devono essere indicati:

- a. le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b. la descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere;
- c. l'ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- d. la disponibilità dei locali;
- e. la conformità dei locali alle norme igienico-sanitarie;
- f. il possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente, ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di Società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda.

4. Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:

- a) pianta planimetrica, in scala, dell'esercizio (firmata da professionista abilitato) indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- b) ogni altra documentazione richiesta dagli uffici competenti.

5. A seguito della presentazione della comunicazione il responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90.

6. I termini per l'efficacia della dichiarazione decorrono dalla data di ricevimento della stessa, a condizione che sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

7. Qualora la dichiarazione non sia regolare e completa, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questo caso il termine decorre dal ricevimento della dichiarazione regolare.

8. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta dell'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla dichiarazione, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

9. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 5 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 5.

10. La Dichiarazione di Inizio Attività sarà comunicata dal Comune al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. che eserciterà l'attività di vigilanza in base alla valutazione dei rischi fatta dal servizio.

Articolo 4 - Istruttoria. Decisioni.

1. A seguito della presentazione di dichiarazione di inizio attività regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede, d'ufficio, a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di inizio attività relativamente a: tipologia dell'esercizio, ubicazione dell'esercizio, rispetto delle norme urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie (queste ultime da concordarsi con l'A.S.L. competente, ai sensi della nota della Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica, prot. n. 7801/27.001 del 19/05/2004)

2. I servizi interni devono fornire motivata risposta all'Ufficio Commercio entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.

3. Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, l'ufficio competente procede all'emanazione dei provvedimenti di competenza.

4. In caso di esito negativo della verifica, deve essere emanato un provvedimento di divieto di inizio dell'attività.

Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista.

1. Per esercitare le attività di acconciatore od estetista è necessario il possesso dei seguenti requisiti da parte del richiedente:

a) **requisito soggettivo** previsto dalla Legge 8 agosto 1985, numero 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito dalla regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio (se già iscritta);

b) **requisito della qualificazione professionale** che deve sussistere:

- in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
- in caso di impresa gestita in forma di società in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985 n.443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997 numero 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997 numero 133, in capo all'unico socio;
- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997 numero 133, in capo ai soci accomandatari;
- in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificata dalla L. 20 maggio 1997 numero 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia).

2. Dovrà inoltre essere ottemperato a quanto previsto dai successivi articoli 6-7-8-9-10 in merito ai requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature impiegate.

Articolo 6 – Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
- b) tutti gli ambienti devono avere una regolamentare superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie pavimentata. Ove ciò non fosse

tecnicamente possibile i locali potranno usufruire di aerazione artificiale capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone in tutte le stagioni (UNI 10339). Devono comunque essere assicurate una aerazione e una illuminazione naturale minime compatibili con gli strumenti normativi ed urbanistici vigenti;

- c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2. I servizi igienici annessi ai locali devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Devono essere disimpegnati da antilattina con porta a chiusura automatica. In relazione all'attività deve essere anche previsto un congruo numero di docce e spogliatoi. Tutti i servizi devono essere dotati di pavimento in ceramica o materiale analogo e rivestiti con ceramica o materiale analogo fino ad una altezza di mt. 1,80. Qualora nell'attività siano impegnati più di 5 operatori dovrà essere individuato un servizio igienico aggiuntivo ad uso esclusivo degli stessi. Dovrà essere individuato uno spazio, ad esclusione del WC, in cui collocare degli armadietti a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero di uno per ogni operatore, in cui riporre alternativamente gli abiti o le sopravvesti. Per i centri estetici esistenti, con particolare riferimento a quelli ubicati nei centri storici, l'eventuale deroga rispetto ai parametri sopra indicati verrà valutata caso per caso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla legge 05/03/1990, numero 46.

4. In caso di presenza di personale dipendente o ad esso equiparato, l'utilizzo di locali interrati o seminterrati (si intende per locale seminterrato quel locale la cui superficie perimetrale sia ubicata per più del 50% sotto il livello del terreno circostante, come da lettera del Ministero del Lavoro prot. n. 3025 del 06/10/1967, a precisazione della definizione di seminterrato contenuta nell'art. 8 del D.P.R. 19/03/1956 n. 303), potrà essere consentito solo previa autorizzazione della S.O.C. SPRESAL del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente, in deroga all'art. 8 del D.P.R. 19/03/1956 n. 303; comunque deve essere garantito il rispetto delle disposizioni specifiche contenute nel Regolamento Comunale d'Igiene.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile, disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo; le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a mt. 1,80; è consigliabile che gli angoli di raccordo tra le pareti ed i pavimenti siano arrotondati. Presso i box estetici dovrà essere garantito un idoneo numero di punti acqua, tali da consentire il lavaggio delle mani degli addetti.

6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto, o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a m. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di m. 0,30. Detti lavandini devono essere dotati di acqua potabile, sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I tagli e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19/03/1956, numero 303, articolo 18).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11. Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutta l'attrezzatura occorrente per l'esercizio dell'attività deve essere tenuta con la massima pulizia. I ferri taglienti e gli aghi devono essere di tipo monouso; essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima dell'utilizzo. Il materiale che viene a contatto con la cute deve essere possibilmente monouso. Gli strumenti riutilizzabili debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o, alternativamente, a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121 ° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 ° C per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche con apparecchiature idonee e certificate. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riutilizzo. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal decreto legislativo 626/94 e s.m.i.;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
- q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve

avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

- r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- s) dopo l'utilizzo, gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi.

12. Il titolare dell'esercizio segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari degli esercizi devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13. Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17/10/1967, numero 977.

14. Le acque reflue provenienti dalle attività di estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 - 2° comma, punto 8 della L.R. 26/03/1990, numero 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

15. Se nell'esercizio opera personale dipendente, i locali dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.P.R. 303/56 così come risulta modificato dal D. Lgs. 626/94 per gli ambienti di lavoro.

Articolo 7 – Indicazioni tecnico-operative per lo svolgimento di attività di solarium, attività di tatuaggio e piercing.

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 04/11/1999 numero 78, come modificato dal D.P.G.R. 30/12/1999 numero 89, tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzati a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelli relativi a club, palestre e similari, con esclusione quindi delle sole apparecchiature domestiche, sono assoggettate alla presentazione di notifica di installazione presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio.

2. Le modalità ed i tempi per l'applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa regionale sono contenuti nel D.P.G.R. 89/99 e nella Circolare della Direzione Sanità Pubblica 25/05/2000, protocollo numero 8795/27.001, che qui si richiamano a far parte integrante del presente atto e così per eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/05/2003 numero 46, l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è vincolato alla comunicazione di inizio

attività alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.). Le modalità ed i tempi per l'applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa regionale sono contenuti nel decreto suddetto, che qui si richiama a far parte integrante del presente atto e così per eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 – Requisiti igienici per l'attività svolta presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

1. Fermo restando il divieto di svolgere le attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

2. Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, purchè svolte da personale qualificati di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

3. Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

4. Gli strumenti utilizzati per il servizio sui deceduti devono essere esclusivamente destinati a tale uso.

Articolo 9 – Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio.

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:

a) locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al punto 2 dell'articolo 6, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per la altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;

b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o smalto, o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, su

parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 6, punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate.

2. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

3. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Articolo 10– Altre disposizioni igienico sanitarie.

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

2. Per le apparecchiature a raggi UV si rimanda al D.P.G.R. 78/99 e al D.P.G.R. 6/R/03.

3. Per quanto riguarda l'attività di tatuaggio e piercing si rimanda al D.P.G.R. 22/05/2003, numero 46.

Articolo 11 – Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o proprietà di un esercizio di acconciatore e/o estetista, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro 30 giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

2. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, comma 1 e può iniziare l'attività non appena presentata la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento,

stabilendo l'immediata efficacia della denuncia stessa, in deroga a quanto disposto dalla normativa a carattere generale.

3. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune. In base al disposto dell'articolo 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

4. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta richiedente o legale rappresentante, se società;
- b) denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se iscritto);
- c) estremi dell'autorizzazione (o DIA) oggetto di subingresso,
- d) estremi dell'atto attestante la disponibilità dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- e) estremi del titolo giuridico che dà luogo al subingresso,
- f) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:
 - di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia)
- g) il possesso dell'abilitazione professionale ai sensi della Legge 174/05, per l'attività di acconciatore o della Legge 1/90, per attività di estetista;

5. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui al punto f) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci, nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

6. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo deve essere integrata con la seguente documentazione:

- a) copia atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio;
- b) se società: copia atto costitutivo e statuto;
- c) copia documentazione attestante il possesso dei requisiti per la qualifica professionale di cui alla Legge 174/05 o alla Legge 1/90,
- d) eventuale autorizzazione amministrativa in originale

7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere all'interessato, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

8. A seguito della presentazione della comunicazione il responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90.

9. Il responsabile del procedimento provvede inoltre ad accertare la validità ed l'efficacia del titolo giuridico che dà luogo al subentro e il possesso dei requisiti professionali del subentrante.

10. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, per il periodo massimo previsto dall'articolo 5 della Legge 443/85, a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.

11. Del subingresso dovrà essere data comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.

Articolo 12 – Comunicazione di modifiche societarie.

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, nella quale il legale rappresentante autocertificazione le modifiche societarie intervenute, ovvero allega copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

2. Nel caso in cui una società esercente attività di acconciatore e/o estetista subisca delle modifiche nella compagine sociale deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali e, se richiesto, deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali.

3. Nel caso di variazione del responsabile tecnico, questa deve essere comunicata entro 30 giorni dalla nomina e deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti professionali da parte del nuovo responsabile tecnico.

Articolo 13 – Comunicazione di cessazione o sospensione.

1. Il titolare dell'attività di acconciatore e/o estetista che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere allo Sportello Unico, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione, con allegata la relativa originaria autorizzazione.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La sospensione dell'attività da 30 giorni a 180 giorni deve essere comunicata al Comune.

Articolo 14 – Orari di svolgimento dell'attività.

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali saranno stabiliti con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, le organizzazioni locali dei consumatori e dei lavoratori dipendenti.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

Articolo 15 – Obbligo esposizione tariffe.

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 16 – Compiti riferibili all'A.S.L.

1. L'A.S.L. al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, vigila in merito all'idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti all'esercizio e sullo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista.
2. Sempre al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti 30 gg. prima dell'uso di nuovi macchinari dovrà esserne data comunicazione all'A.S.L. competente corredata dalle schede tecniche della nuova attrezzatura.
3. Allo stesso fine, l'A.S.L. potrà effettuare controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attività in esame nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni di legge.

Articolo 17 – Vigilanza.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

Articolo 18 - Sanzioni

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista:
 - a. senza i prescritti requisiti professionali: è inflitta una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00;

b. senza aver presentato la prescritta dichiarazione di inizio attività: è inflitta una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nei confronti di chi svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 174/05, è inflitta una sanzione amministrativa pecuniarie da € 250,00 a € 5.000,00 secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le ulteriori trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate e punite conformemente al disposto dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00, mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

4. In caso di particolare gravità o di recidiva entro l'anno può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.

5. Il Responsabile del servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività disciplinata dal presente regolamento quando essa venga esercitata in assenza della presentazione di dichiarazione di inizio attività.

6. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

Articolo 19 – Norme transitorie e finali.

1. I soggetti che dimostrino, sulla base dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte, di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore della Legge 4 gennaio 1990 numero 1, attività di estetica riconducibili alla disciplina di detta Legge, ma non ritenute, sulla base della normativa precedente, soggette all'autorizzazione comunale prevista dalla Legge 14 gennaio 1963 numero 161, modificato ed integrato dalla Legge 23 dicembre 1970 numero 1142, possono continuare l'attività medesima a norma dell'articolo 11 della Legge 4 gennaio 1990 numero 1 per novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, decorsi i quali qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

2. Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 numero 1 (solarium, sauna, ecc.), sono assoggettate al presente Regolamento ed entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore il titolare o il Legale Rappresentante, in caso di società, è tenuto a presentare allo Sportello Unico dichiarazione di inizio attività per l'esercizio dell'attività di estetista, che seguirà l'iter procedimentale di cui al presente Regolamento.

3. Sono escluse dall'applicazione del precedente punto 2 le attività che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultassero utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4.01.1990 numero 1, i cui titolari siano in possesso di autorizzazione comunale per l'attività di estetica in sospensione per gli stessi locali.

4. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendano ottenere l'abilitazione per svolgere l'attività di acconciatore sono tenuti, in alternativa:

- a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 174/2005, l'abilitazione di cui all'articolo 3 della medesima legge, in considerazione delle maturate esperienze professionali;
- b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, legge 174/2005;
- c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3, legge 174/2005.

5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è valido fino all'emanazione, da parte della Regione Piemonte, degli indirizzi di cui all'articolo 7 della legge 17 agosto 2005, numero 174.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

7. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

ALLEGATO A - Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetista

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per inoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

* * * * *

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- a) è stato adottato dal Consiglio Comunale con atto numero 30 nella seduta del 27/09/2007;
- b) è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto numero 11 nella seduta del 31/03/2008;
- c) è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/04/2008 al 30/04/2008 senza alcuna opposizione;
- d) è entrato in vigore il **25 aprile 2008** ad esecutività avvenuta della deliberazione di approvazione.

DATA _____



IL SEGRETARIO COMUNALE